

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'PRO VAL MULINI'

2019

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE PRO VAL MULINI"

A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/ 2017.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Ronago (Como), presso la locale Biblioteca Comunale in via Asilo no. 7 e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, anche in altre località, sia in Italia che all'estero, secondo le norme che saranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea degli Associati.

DURATA

Art. 3) La durata dell'Associazione è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2100, con possibilità di proroga o di eventuale anteriore scioglimento, mediante apposita delibera dell'Assemblea degli Associati.

FINALITA' E SCOPO

Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito dei settori della tutela e valorizzazione delle natura e dell'ambiente, e della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse storico ed artistico.

Più precisamente, nell'ambito di tali settori l'Associazione si propone di promuovere la valorizzazione della VAL MULINI(Val Faloppia), nel territorio ricadente nei Comuni di Colverde (già Drezzo, Gironico e Parè), Faloppio, Ronago, UggiateTrevano, con il suo patrimonio naturalistico, storico ed etnologico, patrimonio che l'Associazione intende salvaguardare in quanto valore di enorme interesse collettivo.

A tale scopo l'Associazione si propone, più precisamente, di:

1 - fare opera di sensibilizzazione e cooperare con:

- COMUNI ed ENTI preposti al governo del territorio per coordinare gli strumenti urbanistici, individuare i comparti e le unità immobiliari che hanno rilevanza storico-ambientale da valorizzare in un circuito turistico-museale rappresentativo della identità culturale della Val Mulini, promuovere e sostenere il recupero conservativo dei nuclei tipici di architettura rurale e di archeologia industriale, attivare strumenti per la cura e la manutenzione degli elementi naturalistici;
- GRUPPI ed ASSOCIAZIONI culturali, naturalistiche, del tempo libero per il loro coinvolgimento nella gestione del circuito turistico-museale, mediante segnalazione e manutenzione dei percorsi e biotopi naturalistici, promozione e/o partecipazione alle iniziative sportive, culturali e per il tempo libero in generale, organizzazione di servizi;
- OPERATORI PRIVATI al fine di promuovere la qualificazione dei servizi;
- ISTITUZIONI CULTURALI e dell'ISTRUZIONE per il loro coinvolgimento nella ricerca e nei progetti di valorizzazione della Val Mulini;

2 - promuovere progetti ed iniziative per la valorizzazione ed il godimento del circuito turistico-museale mediante individuazione di percorsi e proposte di visita, manifestazioni culturali e per il tempo libero, produzione e diffusione di materiale illustrativo;

3 - svolgere comunque ogni attività idonea e/o necessaria al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione non ha alcuna finalità di lucro, nemmeno indiretto, ed è costituita esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e, più precisamente, per il perseguimento delle summenzionate finalità.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

All'Associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopracitate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 5) Il patrimonio, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 6) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che verrà sottoposto all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e pubblicati sul sito internet dell'associazione, a disposizione di tutti i soci.

Il bilancio è accompagnato da apposita relazione di missione, che rappresenta le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea, i bilanci verranno conservati presso la sede sociale con possibilità di essere consultati ai sensi di legge.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/ 2017. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) La struttura dell'Associazione è ispirata a criteri di piena democraticità.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione.

Tutti i soci maggiori d'età sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Sono membri dell'Associazione le persone e gli Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione (annualmente stabilita dal Consiglio stesso), ciò comportando contestualmente l'accettazione del presente Statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna distinzione, fatte salve eventuali cause di indegnità giudicate dall'Assemblea degli Associati.

La data di ingresso nell'Associazione decorre dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo, che la potrà eventualmente anche respingere esprimendo in tal caso, in forma scritta, le ragioni della mancata accettazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio che risultasse moroso nel versamento della quota sociale per due anni consecutivi e che non vi provvedesse entro 30 giorni nonostante invito, si riterrà dimissionario, rimanendo però sempre riservato all'associazione l'esercizio delle sue ragioni di credito.

La cancellazione dall'elenco dei soci per il motivo di cui al comma precedente verrà deliberata dal Consiglio.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'espulsione dell'associato che abbia tenuto un comportamento in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e/o del Regolamento, se adottato, e/o con particolari deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 23 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Agli associati è comunque riconosciuto il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, previa lettera di recesso da consegnare al Presidente dell'Associazione.

In ogni caso, indipendentemente dalla causa che avrà prodotto la conclusione del rapporto associativo, non sarà dovuta all'associato uscente alcuna liquidazione, e ciò tanto in riferimento alla quota associativa quanto ad eventuali altri contributi.

Art. 10) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

In particolare gli associati hanno il dovere di rispettare le finalità e gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a divulgarne lo spirito, e sono inoltre tenuti ad effettuare il pagamento della quota associativa.

Tutti gli associati hanno diritto, subordinatamente al pagamento della quota associativa annuale, a partecipare all'Assemblea degli Associati al fine di contribuire attivamente alla vita dell'Associazione.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei casi di trasferimenti a causa di morte.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta indirizzata al Consiglio direttivo ed al Presidente, al quale sono demandati tempi e modalità.

I soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Revisore dei Conti;

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano che esprime la volontà dell'Associazione; il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo; il Revisore è l'organo di controllo.

Tutte le deliberazioni degli organi sociali sono prese sulla base del principio del voto singolo, di cui all'articolo 2532, comma secondo, del codice civile.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 12) L'assemblea, convocata in sessione ordinaria, ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma delle attività per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo d'esercizio e la relativa relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quanto richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea, convocata in sessione straordinaria, ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'assemblea.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo ogni volta che il Consiglio stesso lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

Il Consiglio direttivo è pure tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta, motivata e sottoscritta, almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del codice civile.

La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, che dovrà essere fatta pervenire a ciascun socio, mediante invio a mezzo posta/fax, strumenti telematici (e-mail, P.E.C., etc.) ovvero mediante consegna manuale, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa, e mediante affissione nella sede dell'Associazione, nel termine di 15 giorni, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dell'adunanza.

Essa deve riportare luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

L'Assemblea viene convocata in prima convocazione e se necessario in seconda convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione non può deliberare se non sono presenti almeno la metà più uno dei soci.

Le sedute di seconda convocazione si indicano solo quando quelle di prima convocazione sono andate deserte, si applicano in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dei comuni gravitanti sulla Val Mulini.

Art. 13) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, il Revisore e il Collegio Arbitrale, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato per legge o Statuto.

Art. 14) Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e con tutti gli altri impegni assunti nei confronti dell'Associazione all'atto d'ingresso nella stessa ai sensi della legge e del presente Statuto.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, ed in mancanza di entrambi il Presidente è nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario e, se il caso lo richiede, due scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Ciascun verbale, una volta approvato, viene conservato presso la sede sociale con possibilità di essere consultato a norma di legge.

Art. 16) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

Per eventuali delibere di modificazione del presente Statuto è necessario il voto favorevole del 75% dei componenti dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione stessa ed è denominato Consiglio Direttivo (C.D.); esso è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad undici eletti dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo entro 60 giorni provvede a convocare l'Assemblea per la nomina del sostituto; il consigliere così nominato rimarrà in carica fino a quando decadranno i consiglieri originariamente eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per almeno tre volte consecutive alle riunioni del C.d.A. potrà essere dichiarato decaduto dalla carica mediante delibera del Consiglio stesso.

Art. 18) Il C. D. nomina al proprio interno un presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere; il C.D. potrà nominare anche dei responsabili per i vari settori in cui si articolerà il lavoro dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del C. D. ed agli Associati.

Art. 19) Il C. D. si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia domanda almeno due dei consiglieri; in ogni caso il C. D. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed in particolare almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'approvazione della quota sociale per l'anno successivo.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Il C. D. potrà in ogni caso stabilire un giorno fisso nell'arco della settimana o del mese in cui debba intendersi convocato per tutta la durata dell'anno.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il C.D. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Delle riunioni del C. D. verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario per essere poi conservato presso la sede sociale, con possibilità di venire consultato a norma di legge.

Art. 20) Il C. D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle direttive adottate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Esso procede pure alla redazione del bilancio consuntivo ed alla sua presentazione all'Assemblea, alla nomina dei dipendenti ed impiegati, determinandone contestualmente la retribuzione, ed alla compilazione dell'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui validità è subordinata alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il C. D. potrà pure nominare un Comitato Tecnico con funzione consultiva, i cui membri potranno essere scelti anche fra i non associati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati, ed inoltre, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del C. D., salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive.

REVISORE DEI CONTI

Art. 22) La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea dei soci; esso resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione d'accompagnamento dei bilanci annuali; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

CONTROVERSIE

Art. 23) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

SCIoglimento

Art. 24) L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/ 2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 117/ 2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D. Lgs. 460/ 1997.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 25) Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.